

NOTE DI CREDITO DA PROCEDURE CONCORSUALI – NOVITA'

La legge di bilancio 2017 elimina le novità introdotte con la legge di stabilità 2016 in materia di nota di variazione IVA per il mancato incasso di fatture nel caso in cui il cliente debitore sia sottoposto a procedure concorsuali o assimilate, ripristinando la versione precedente dell'art. 26 comma 2.

Vengono così abolite le disposizioni che prevedevano la possibilità dell'emissione della nota di variazione, per le procedure aperte a decorrere dal 1° maggio 2017, a partire dalla data della sentenza che dichiara il fallimento del debitore; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria; del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42.

Ristabilendo l'enunciazione precedente all'intervento operato dalla Legge di Stabilità 2016, per determinare il momento in cui si potrà emettere la nota di variazione si dovrà tornare a far riferimento agli interventi di prassi (e di dottrina) interpretativi dell'art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Per cui, per l'emissione della nota di credito a fronte della procedura che colpisce il debitore, si dovrà tornare ad attendere:

- **l'esito del piano di riparto finale del fallimento**, laddove sussistente o, quanto meno, il termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto;
- **per il concordato preventivo, il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti**, ovvero, come sostenuto da una parte della dottrina, l'esecuzione della proposta concordataria e, quindi, il provvedimento di esecutività del piano di ripartizione finale.

Busto Arsizio, 19 dicembre 2016